



Consiglio regionale della Puglia

X LEGISLATURA

ATTO CONSIGLIO N. 659

ARTICOLO AGGIUNTIVO

All'Articolo 2 (Definizioni), comma 1, lettera h) della legge 9/17 sopprimere l'ultimo periodo: "Le prestazioni effettuabili presso lo studio si caratterizzano come semplici visite senza l'utilizzo di apparecchi diagnostici complessi e senza azioni invasive che comportino un rischio per la sicurezza del paziente"

MARMO

L'emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

MOTIVAZIONE

La formulazione dell'Articolo 5 (Autorizzazioni), Comma 3, Punto 3.2, di cui all'Articolo 1, comma 3 del presente disegno di legge, prevede che gli studi odontoiatrici, medici e delle altre professioni sanitarie ove si eseguano prestazioni di chirurgia, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la salute del paziente individuate con apposito provvedimento di Giunta Regionale, siano assoggettati all'autorizzazione all'esercizio. Per tanto la definizione prevista all'Articolo 2, comma 1, lettera h), ultimo periodo, della Legge Regionale 9/2017 si pone in contrasto con quanto disposto dal suddetto Articolo 5, Comma 3, Punto 3.2. L'attività medica erogata in regime di attività libero professionale è regolata già dall'articolo 2229 del codice civile senza limitazioni di mezzi o prestazioni d'opera. Dunque, con la prescrizione di cui all'ultimo periodo dell'Articolo 2, comma 1, lettera h) della legge si limita, di fatto, l'esercizio della libera professione all'interno dello studio del professionista medico o esercente le altre professioni sanitarie.

La dimostrazione di tale erronea previsione è fornita dallo stesso disposto di legge in preparazione ove si prevede giustamente e nel rispetto della normativa nazionale (D.lgs 502/1992, Art. 8ter, commi 2 e 4), che gli studi nei quali si svolgono le suddette attività complesse siano assoggettati all'autorizzazione all'esercizio (Art. 5, comma 3, punto 3.2).

In conclusione, l'eliminazione dell'ultimo periodo dell'Articolo 2 (Definizioni), comma 1, lettera h) della Legge Regionale 9/2017, restituisce la coerenza del testo con le ulteriori modifiche proposte nel presente disegno di legge e con la normativa statale di riferimento.



Consiglio regionale della Puglia

X LEGISLATURA

ATTO CONSIGLIO N. 659

ARTICOLO AGGIUNTIVO

1. "Il comma 13 dell'art. 14 della legge 9/2017 è così sostituito: "L'accertamento, la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni riguardanti violazioni di cui al presente capo è eseguito dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente. L'atto è notificato al soggetto interessato, ai sensi della 689/81, e all'Ufficio Contenzioso della Regione che, in caso di ricorso, decide nel merito."
- ② "La lettera b) del comma 3 dell'art. 3 della legge n.9/2017 è soppressa."
3. ~~"La lettera c) del comma 1 dell'art. 4 della legge 9/2017 è soppressa."~~

MARMO

L'emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

MOTIVAZIONI

E' stata segnalata all'assessorato la difficoltà derivante da quanto previsto all'art. 14 - Sanzioni. Il testo originale, infatti, recita al comma 13: "L'accertamento delle violazioni di cui al presente capo è effettuato dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente."

L'art. 3 -Compiti della Regione- al comma 3, punto b, recita "applica le sanzioni di cui all'articolo 14 per le strutture di propria competenza e, nei casi previsti dalla legge, la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio".

L'art. 4 -Compiti dei comuni- il comma 1 lettera c) recita: "l'applicazione delle sanzioni di competenza di cui all'articolo 14".

Poichè sia la Regione che i Comuni non sono attrezzati per tale adempimento, e ogni ASL si regola a modo suo, sarebbe opportuno a modificare il comma 13 dell'art. 14, rendendolo più chiaro e sopprimendo i commi degli art. 3 e 4 come sopra descritti rendendo più snella e semplice la procedura.



Consiglio regionale della Puglia

X LEGISLATURA

ATTO CONSIGLIO N. 659

del 27/04/2017

ARTICOLO AGGIUNTIVO

1. "Il comma 13 dell'art. 14 della legge 9/2017 è così sostituito: "L'accertamento, la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni riguardanti violazioni di cui al presente capo è eseguito dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente. L'atto è notificato al soggetto interessato, ai sensi della 689/81, e all'Ufficio Contenzioso della Regione che, in caso di ricorso, decide nel merito."
2. ~~"La lettera b) del comma 3 dell'art. 3 della legge n.9/2017 è soppressa."~~
3. "La lettera c) del comma 1 dell'art. 4 della legge 9/2017 è soppressa."

MARMO

OK

Comandante

(L. 11/2017) Roberto

Proprietario (CEN)

L'emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

MOTIVAZIONI

E' stata segnalata all'assessorato la difficoltà derivante da quanto previsto all'art. 14 - Sanzioni. Il testo originale, infatti, recita al comma 13: "L'accertamento delle violazioni di cui al presente capo è effettuato dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente."

L'art. 3 -Compiti della Regione- al comma 3, punto b, recita "applica le sanzioni di cui all'articolo 14 per le strutture di propria competenza e, nei casi previsti dalla legge, la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio".

L'art. 4 -Compiti dei comuni- il comma 1 lettera c) recita: "l'applicazione delle sanzioni di competenza di cui all'articolo 14".

Poichè sia la Regione che i Comuni non sono attrezzati per tale adempimento, e ogni ASL si regola a modo suo, sarebbe opportuno a modificare il comma 13 dell'art. 14, rendendolo più chiaro e sopprimendo i commi degli art. 3 e 4 come sopra descritti rendendo più snella e semplice la procedura.



Consiglio Regionale della Puglia

DISEGNO DI LEGGE n.166 del 02.08.2017

"Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, N. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accREDITAMENTO istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)"

Emendamento

il **comma 2 dell' art. 3 del DDL n.166 del 02.08.2017** è così modificato:

"2. Le strutture di cui al comma 1 sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione anche nelle seguenti ipotesi:

2.1. gli ampliamenti di strutture già esistenti e autorizzate, in essi compresi:

2.1.1. l'aumento del numero dei posti letto, posti letto-tecnici e grandi apparecchiature rispetto a quelli già autorizzati;

2.1.2 l'attivazione di funzioni, **servizi e discipline** sanitarie e/o socio-sanitarie aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate;

2.2. la trasformazione di strutture già esistenti e specificamente:

2.2.1. la modifica della tipologia (disciplina) di posti letto rispetto a quelli già autorizzati;

2.2.2. la modifica di altre funzioni, **servizi e discipline** sanitarie e/o socio-sanitarie già autorizzate;

2.2.3. il cambio d'uso degli edifici, finalizzato a ospitare nuove funzioni, **servizi e discipline** sanitarie o socio-sanitarie, con o senza lavori;

2.2.4. l'adattamento delle strutture già esistenti e la loro diversa utilizzazione;

2.3. il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate."

Motivazione:

L'emendamento, in ragione del fatto che nell'art. 2 (Definizioni) della l.r. 9/17, il termine "funzione" non è definito, è finalizzato a meglio qualificare l'ambito di applicazione dei 3 punti (2.1.2, 2.2.2, 2.2.3) presenti nell'art. 3 del DDL 166/2017, con una più chiara ed esaustiva individuazione delle tipologie per le quali si applica la disposizione presupposta che li riguarda (autorizzazione alla realizzazione).

L'emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale

LOIGI MORGANTO

Delegato



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE
Via Capruzzi n°212 - BARI

DISEGNO DI LEGGE N. 166 DEL 02.08.2017 Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"

EMENDAMENTO ALL'ART. 3

Il punto 3.2. dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, tutte individuate con apposito provvedimento di Giunta regionale, sentiti gli ordini professionali, anche secondo le disposizioni di cui all'Intesa Stato-Regioni del 9 giugno 2016 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie in ambito odontostomatologico".

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Marco Galante

Mario Conca

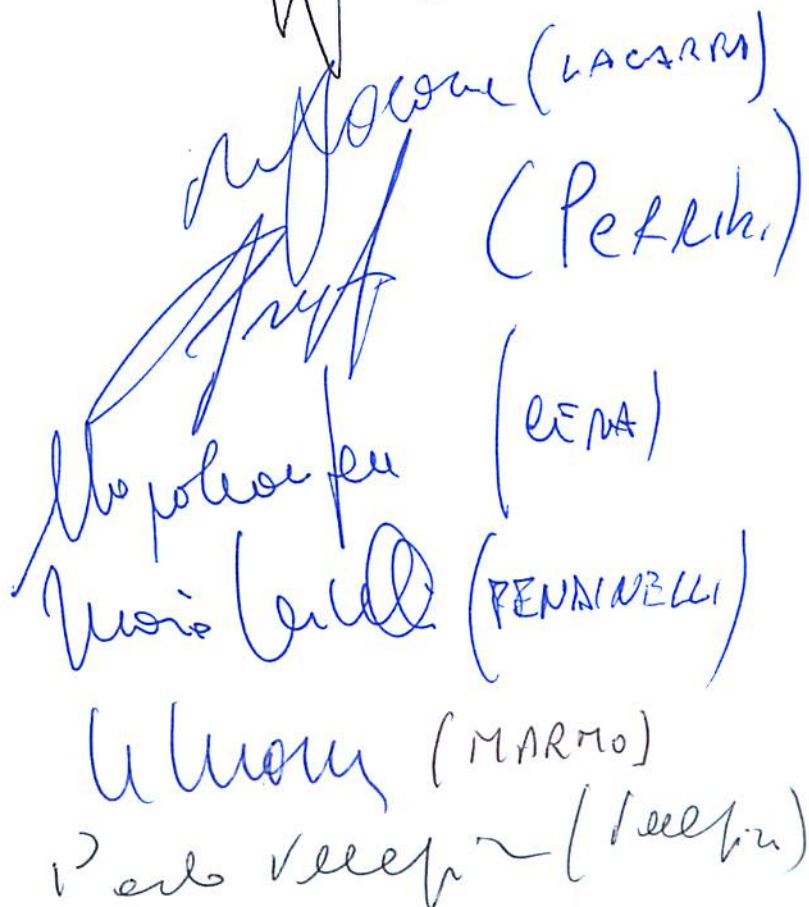
EMENDAMENTI all'Articolo 3 del Disegno di Legge n. 166 del 2/08/2017, comma 3, punto 3.2.

- dopo le parole "un rischio per la sicurezza del paziente" **AGGIUNGERE** la parola: "tutte"
- dopo le parole "~~con apposito provvedimento di Giunta regionale~~" **AGGIUNGERE** le parole: "sentiti gli Ordini professionali"

MOTIVAZIONE

Il comma 3.2 riguarda gli studi medici e odontoiatrici e prevede la distinzione fra studi che erogano prestazioni a rischio e studi che non le erogano. Tali prestazioni verranno definite in fase di stesura del Regolamento, per il quale al legislatore è necessario un supporto tecnico di consulenza. Peraltro la legge n.9 del 2.5.17 all'articolo 5 comma 3.2.4 già prevedeva la consulenza degli Ordini Professionali.

Giuseppe Romano



 (LACARM)

 (Petrini)

 (EFMA)

 (PENNINELLI)

 (MARMO)

 (Vallini)

EMENDAMENTI all'Articolo 3 del Disegno di Legge n. 166 del 2/08/2017, comma 3, punto 3.2.

- dopo le parole "un rischio ~~per la sicurezza~~ del paziente" AGGIUNGERE la parola: "tutte"
- dopo le parole "con apposito provvedimento di Giunta regionale" AGGIUNGERE le parole: "sentiti gli Ordini professionali"

MOTIVAZIONE

Il comma 3.2 riguarda gli studi medici e odontoiatrici e prevede la distinzione fra studi che erogano prestazioni a rischio e studi che non le erogano. Tali prestazioni verranno definite in fase di stesura del Regolamento, per il quale al legislatore è necessario un supporto tecnico di consulenza. Peraltro la legge n.9 del 2.5.17 all'articolo 5 comma 3.2.4 già prevedeva la consulenza degli Ordini Professionali.

Giuseppe Romano
 (LACERNA)
 (Petrilli)
 (LENA)
 (PENNARELLI)
 (MARINO)
 (Petrilli)



Consiglio regionale della Puglia

X LEGISLATURA

ATTO CONSIGLIO N. 659

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

ALL'ARTICOLO 3, DOPO IL COMMA 3 AGGIUNGERE I SEGUENTI NUOVI COMMI:

"3.bis. Con apposito Regolamento Regionale vengono definiti i requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio degli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie.

3ter. Nelle more dell'approvazione del Regolamento Regionale di cui al precedente comma, per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio degli studi odontoiatrici, si farà riferimento ai requisiti minimi previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 9 giugno 2016."

MARMO

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

(Lacrima)
(Rorano)
(Perrito)
(Pera)
(Pensavelli)
(Pellipani)



Consiglio regionale della Puglia

X LEGISLATURA

ATTO CONSIGLIO N. 659

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

All'art. 3 comma 4, all'ottavo rigo sostituire "3.3" con "3.2"

MARMO
Marmo (ROMANO)
Marmo (ROMANO)
Marmo (ROMANO)
Marmo (ROMANO)
Marmo (ROMANO)

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Marmo (ROMANO)
Marmo (ROMANO)



Consiglio regionale della Puglia

X LEGISLATURA

ATTO CONSIGLIO N. 659

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

All'art. 3, dopo il comma 4, aggiungere il seguente nuovo comma:

"4bis. Nelle more dell'approvazione del provvedimento di Giunta regionale previsto al comma 3, punto 3.2, i titolari degli studi odontoiatrici, medici e delle altre professioni sanitarie, mediante apposita dichiarazione scritta, sulla base di una valutazione personale e discrezionale, certificano l'effettuazione o la non effettuazione di prestazioni di chirurgia, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.

A seguito dell'emanazione dell'apposito provvedimento di Giunta regionale ed entro i termini stabiliti dallo stesso, gli studi operanti in possesso solamente del Nulla Osta della ASL di appartenenza, ove ricadenti tra quelli attrezzati per erogare le suddette procedure complesse, dovranno presentare domanda di autorizzazione all'esercizio adeguandosi ai relativi requisiti."

MARMO
[Signature]
Rossano
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

[Signature] (EENS)
[Signature] (EENS)
[Signature] (EENS)

DISEGNO DI LEGGE N. 166 DEL 02.08.2017 Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"

EMENDAMENTO ART. 4

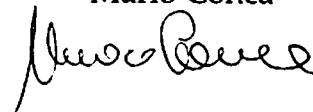
All'articolo 4 dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti lettere:

- b) al comma 3, dopo le parole "parere di compatibilità regionale è rilasciato entro" sostituire le parole "sessanta giorni" con le parole "centoventi giorni";
- c) al comma 5, dopo le parole "~~comune, entro~~" sostituire le parole "centoventi giorni" con le parole "sessanta giorni"

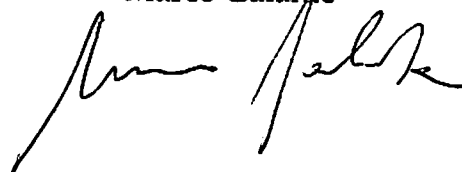
Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Mario Conca



Marco Galante



12

DISEGNO DI LEGGE N. 166 DEL 02.08.2017 Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"

EMENDAMENTO ART. 4

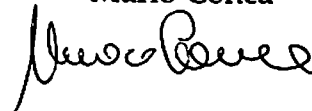
All'articolo 4 dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti lettere:

- b) al comma 3, dopo le parole "~~parere di compatibilità regionale~~ è rilasciato entro" sostituire le parole "~~sessanta giorni~~" con le parole "centoventi giorni";
- c) al comma 5, dopo le parole "comune, entro" sostituire le parole "centoventi giorni" con le parole "sessanta giorni"

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Mario Conca



Marco Galante



EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

All' articolo 8 del Disegno di Legge n. 166 del 2/08/2017

Al comma 3 dell'art. 12 della l.r. 9/2017 dopo le parole: "comma 1, punto 1.1." AGGIUNGERE le parole: "e negli ambulatori accreditati"

Marco Lacarra

(Rorano) Intonaco
(Perrini) Ruffi
Napoleone Per (Lina)
Mio. Velli (FENSINELLI)
(MARMO)
Velli (Vellera)

SUB monumento

11

all' monumento ROMANO, all' ort. 8 AA2 106

Coccone 1 di tipo a)

11 l' monumento viene con restituito:

AA. 6) Al Coccone 6 all' ort. 12

sono chiamati di fondo muniti

alla loro zona "pulveratori. Non

violenz. di" del tipo 2p, più alla

parte socio-politica del resto tipo "

Per il tipo
(PENGARINO)

EMENDAMENTO

All'articolo 8 del Disegno di Legge n. 166 del 2/08/2017 al comma 1 dopo la lettera a) AGGIUNGERE la seguente lettera b):

b) Al comma 6 dell'art 12 dopo le parole: "Non è consentito svolgere le funzioni di responsabile sanitario in più di una struttura sanitaria." **ELIMINARE IL RESTO DEL TESTO**

MOTIVAZIONE

L'attribuzione di incarichi plurimi relativi al ruolo di direttore sanitario confligge con il comma 155 art.1 della recentissima "legge concorrenza" (legge n.124 del 04-08-2017 G.U. 14-08-2017), che limita ad uno il numero di incarichi di direzione sanitaria per ciascun professionista. Peraltro anche l'art.69 del Codice Deontologico della Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sancisce che il professionista non può avere incarichi plurimi di Direzione Sanitaria e responsabile sanitario in quanto non verrebbe garantita la vigilanza attiva e continuativa.

Giuseppe Romano

Flavio (LACERNA)
Pierluigi (PERRICCI)
Michele (PENS)
Marco (PENNINELLI)
Ugo (MARMO)
Vito (PELLICCI)

DDL 166 del 2/8/2017 ¹⁶

EMEND. All' Art. 8

dopo le lettere a) aggiungere:

b) all' art. 12 c 5 sono aggiunte
le seguenti parole

" o con almeno cinque anni di attività
professionale presso struttura pubblica o privata
accredita, certificata dalla Direzione sanitaria
presso cui l'attività è stata svolta " -

 (PONTASSOGUA)



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE
Via Capruzzi n°212 - BARI

Al Presidente del Consiglio Regionale
Mario Loizzo
Via Capruzzi 204 - BARI

DISEGNO DI LEGGE N. 166 DEL 02.08.2017 Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"

EMENDAMENTO ALL'ART. 8

1. Al comma 1 dell'articolo 8 è aggiunta la seguente lettera b) :

b) comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Negli ambulatori che svolgono esclusivamente attività di medicina di laboratorio, le funzioni del responsabile sanitario possono essere svolte anche da personale sanitario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 1984 o da coloro che abbiano svolto almeno cinque anni di attività presso un laboratorio analisi pubblico o privato accreditato.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Antonio Trevisi

DDL 166 2/8/2017

17

- L. 9/17

All'articolo 12, comma 5, sono aggiunte in coda le seguenti parole:

“o con almeno cinque anni di attività prestata presso struttura pubblica o privata accreditata, certificata dalla Direzione sanitaria presso cui tale attività è stata svolta.”

Genaro Cenci



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

18

**EMENDAMENTO AL D.D.L. N.166 DEL 2/08/2017 – Modifiche alla legge regionale
2/05/2017 n.9 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie
pubbliche e private”**

All’articolo 8 del D.D.L.166/2017, “Modifica all’art. 12 della l.r. 9/2017” dopo la lettera a)
aggiungere:

b) “il personale previsto nel DPCM 10/02/1984 può rivestire il ruolo di responsabile sanitario o in
base al possesso delle specializzazioni o in forza di esperienza quinquennale in attività prestata
presso struttura pubblica o privata accreditata, certificata dalla Direzione sanitaria presso cui è
stata svolta”.

Relazione

L’emendamento tende a riconoscere, anche a seguito delle sentenze del TAR Lazio n.1459/1985 e
del Consiglio di Stato n.528/1991, che le funzioni di responsabile sanitario possano essere svolte
dal personale sanitario di cui al D.P.C.M. 10/02/1984, che abbiano acquisito almeno cinque anni di
esperienza lavorativa certificata.

Giova, a tale proposito evidenziare che successivamente all’emanazione del DPCM. 10/02/1984, il
TAR. Lazio con sentenza Sez. I, n.1459/85 del 10/07/1985 ed il Consiglio di Stato con sentenza
Sez.IV, n.528 del 1/07/1991 si sono espressi per l’inapplicabilità delle disposizioni dell’art.8,
comma 1 del succitato decreto - che imponeva ai biologi, ai fini dell’assunzione nella qualità di
direttore di laboratorio, il requisito di specializzazione o libera docente in branca attinente
all’attività di laboratorio, - in quanto in contrasto con quanto stabilito dall’art.3 della legge n.396
del 24/05/1967.

Bari, 05/12/2017

Il Consigliere
Paolo Pellegrino

P. Pellegrino
(Pellegrino)

PENDINELLI
Luigi Cardì
M. Pellegrino
Pellegrino
(Pellegrino)

LACARATA
U. Lacarata
(LACARATA)



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE
Via Capruzzi n°212 - BARI

DISEGNO DI LEGGE N. 166 DEL 02.08.2017 Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"

EMENDAMENTO ALL'ART. 8

Al comma 1 dell'articolo 8 è aggiunta la seguente lettera b) :

b) alla fine del comma 6 è aggiunto il seguente periodo: " Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 153 e 154 della legge 4 agosto 2017, n. 124"

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Marco Galante

Mario Conca

EMENDAMENTO

ARTICOLO AGGIUNTIVO

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 9/2017

All'articolo 14, comma 11 della l.r.9/2017 alla fine del periodo dopo le parole "della struttura" aggiungere la seguente frase:

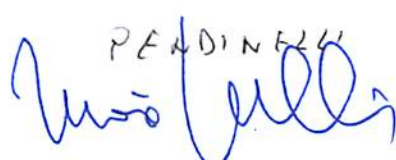
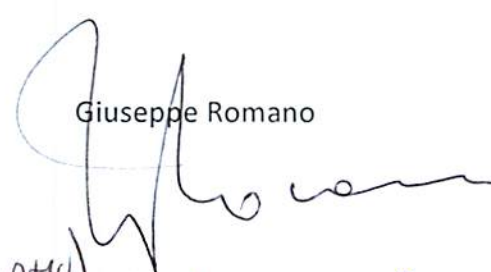
"la sanzione si riduce ad un terzo qualora non si ravvisi comportamento doloso"

MOTIVAZIONE:

Le sanzioni di cui ai commi 3, 9, 10, sono decisamente pesanti rispetto alla fattispecie di mancanze individuate dall'articolo 14.

È il caso di osservare che reati ben più gravi si estinguono con sanzioni lievi: ancora oggi chi viene colto in flagrante nell'esercizio abusivo della professione medica o odontoiatrica rischia, secondo l'articolo 348 del Codice Penale, una semplice ammenda da 103 a 516 euro.

Si consideri che l'aumento degli adempimenti necessari per gli studi professionali e il ridotto volume di incassi a seguito della crisi economica possono determinare l'impossibilità di adempiere al pagamento di sanzioni fino a 60mila euro, comminate per inadempienze amministrative e spesso del tutto sproporzionate rispetto ai volumi di affari medi degli studi. Pertanto tali importi potranno essere ridotti ad un terzo in mancanza di comportamenti dolosi da parte dei sanitari.

PENDINELLI

 (MARTINI)
 (SILVERI)
 (LACORRA)
 (PERRICCI)
 (CENA)
 Giuseppe Romano




Consiglio regionale della Puglia

X LEGISLATURA

ATTO CONSIGLIO N. 659

ARTICOLO AGGIUNTIVO

1. "Il comma 13 dell'art. 14 della legge 9/2017 è così sostituito: "L'accertamento, la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni riguardanti violazioni di cui al presente capo è eseguito dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente. L'atto è notificato al soggetto interessato, ai sensi della 689/81, e all'Ufficio Contenzioso della Regione che, in caso di ricorso, decide nel merito."
2. "La lettera b) del comma 3 dell'art. 3 della legge n.9/2017 è soppresso."
3. "La lettera c) del comma 1 dell'art. 4 della legge 9/2017 è soppresso."

OK

MARMO

VIR - (MARMO)

(MARMO) PERRI

Mopolis per (CINA) Virio (PENNABILI)

L'emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

MOTIVAZIONI

E' stata segnalata all'assessorato la difficoltà derivante da quanto previsto all'art. 14 - Sanzioni. Il testo originale, infatti, recita al comma 13: "L'accertamento delle violazioni di cui al presente capo è effettuato dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente."

L'art. 3 -Compiti della Regione- al comma 3, punto b, recita "applica le sanzioni di cui all'articolo 14 per le strutture di propria competenza e, nei casi previsti dalla legge, la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio".

L'art. 4 -Compiti dei comuni- il comma 1 lettera c) recita: "l'applicazione delle sanzioni di competenza di cui all'articolo 14".

Poichè sia la Regione che i Comuni non sono attrezzati per tale adempimento, e ogni ASL si regola a modo suo, sarebbe opportuno a modificare il comma 13 dell'art. 14, rendendolo più chiaro e sopprimendo i commi degli art. 3 e 4 come sopra descritti rendendo più snella e semplice la procedura.

DISEGNO DI LEGGE N. 166 DEL 02.08.2017 Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"

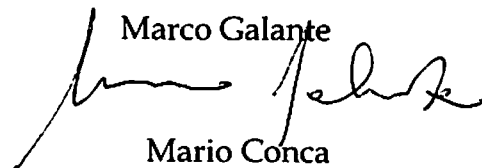
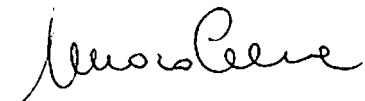
ARTICOLO AGGIUNTIVO

Al comma 2 dell'articolo 20 della ~~legge~~ legge regionale n. 9/2017 dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera i):

"i) per le strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale, il personale avente qualifica di infermiere, educatore professionale, fisioterapista, tecnico sanitario e operatore sociosanitario o figura equivalente o, comunque, dedicato ai servizi alla persona deve essere assunto direttamente dalle strutture medesime con rapporto di lavoro di dipendenza regolato dal CCNL sottoscritto dalle associazioni datoriali maggiormente rappresentative nel settore sanitario in misura non inferiore all'80% dell'organico, con facoltà di utilizzo di altre forme contrattuali consentite dall'ordinamento italiano per la restante parte (20%)".

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Marco Galante

Mario Conca


Relazione illustrativa

Le principali tipologie di contratti di lavoro previsti dalla normativa italiana risultano essere: - il lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, full time o part-time; - il contratto di somministrazione; - il lavoro intermittente (a chiamata); - il lavoro a progetto (fino a conclusione); - il contratto di apprendistato; - lo stage/ tirocinio; - il praticantato. Il decreto legislativo 15

giugno 2015, n. 81 recante: "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", prevede espressamente all'art. 1: "Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro". Certa è quindi la legittimità della presente proposta. A ciò si aggiunga che il TAR Lazio, chiamato a pronunciarsi su analoga disposizione emanata dal Presidente della Regione Lazio in qualità di commissario ad acta ne ha confermato la legittimità con ordinanza 1406/2017 sul presupposto che " in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, non sussistono le ragioni, previste dall'art. 55 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 per l'accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, atteso che, ad un primo sommario esame proprio della presente fase, non appare condivisibile, tra le altre, il profilo di violazione dell'autonomia imprenditoriale relativamente alla sproporzione delle richieste misure di adeguamento dei contratti di lavoro del personale dipendente delle RSA, dal momento che l'adottato decreto commissariale appare la mera applicazione di norme imperative quali l'art. 1 e l'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni a norma dell'articolo 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183".



Consiglio Regionale della Puglia

Gruppo Consiliare
La Puglia con Emiliano

23

**EMENDAMENTO AL D.D.L. N.166 DEL 2/08/2017 – Modifiche alla legge regionale
2/05/2017 n.9 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie
pubbliche e private”**

All’articolo 11 del D.D.L. n.166/2017 (Modifica all’art. 23 della l.r. 9/2017) aggiungere il seguente articolo 11 bis (Modifica all’art. 24 della l.r.9/2017):

all’art. 24 (della L.R.n.9/2017) dopo il comma 6 è inserito il seguente comma 7: “*I soggetti accreditati che operano attraverso più sedi e/o branche specialistiche e che sono titolari anche di un laboratorio analisi, possono attivare – indipendentemente dalla localizzazione e dalla zona carente, ma sempre nei limiti della ASL di appartenenza – punti di prelievo presso le altre strutture dello stesso soggetto giuridico, operando con pari grado autorizzativo rispetto al Laboratorio di Analisi*”

Relazione

L’emendamento tende ad ampliare le possibilità di accesso dei cittadini a punti di prelievo per esami di laboratorio, modificando l’art. 24, comma 6 della L.R.n.9/2017 – che dispone che i punti di prelievo ulteriori si possono attivare solo all’interno del Distretto – prevedendo la possibilità di attivarli nel territorio della ASL.

Inoltre l’emendamento proposto tende a favorire gli utenti prevedendo la possibilità che soggetti giuridici, a cui fanno capo diverse strutture ambulatoriali, possano effettuare prelievi all’interno delle stesse, in considerazione che la sempre maggiore diffusione di patologie croniche, implica in grande misura, la necessità di più e diverse prestazioni ambulatoriali.

L’emendamento, se accolto, eviterebbe, soprattutto per anziani e disabili, il disagio di dover accedere in più strutture per l’esecuzione di diversi esami ambulatoriali (ad es. Rx torace e prelievi ematici).

Bari, 05/12/2017

IL Consigliere
Paolo Pellegrino

P. Pellegrino

Pellegrino
Mopolone per (L.R. n. 9/2017)
Luigi Verulli (P. N. 166/2017)
U. Manno (M.A.R.M.)
Dee - (Pellegrino)

DISEGNO DI LEGGE N. 166 DEL 02.08.2017 Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"

ARTICOLO AGGIUNTIVO

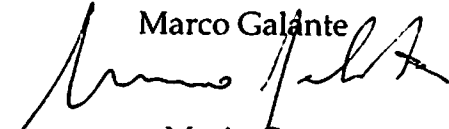
Dopo l'articolo 28 della legge regionale 9/2017 è aggiunto il seguente articolo:

**Articolo 28 bis
(Disposizioni a tutela dei lavoratori)**

1. Nell'ipotesi di mutamento del soggetto gestore della struttura sanitaria e sociosanitaria accreditata il subentrante dovrà garantire, nei limiti di compatibilità con l'organizzazione di impresa, l'assunzione con le stesse mansioni del personale impiegato dal precedente gestore, riconoscendo ai lavoratori i diritti maturati e maturandi nonché le professionalità e le anzianità di servizio acquisite.
2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale da parte del gestore della struttura sanitaria e sociosanitaria accreditata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6, D. lgs. 50/2016.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Marco Galante

Mario Conca


Relazione illustrativa

Il primo comma è finalizzato a consentire nel settore l'applicazione della clausola sociale nell'ipotesi in cui si verifichi una modifica del soggetto gestore della struttura che eroga prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.

Il secondo comma esplicita il principio per cui si applica al settore la disposizione di cui all'art. 30, comma 6, D. lgs 50/2016 relativo al pagamento diretto da parte della ASL delle retribuzioni non versate dal gestore al personale. Sul punto giova chiarire che la Corte Costituzionale con riferimento all'art. 1 l. reg. Basilicata 23 novembre 2012, n. 22 ha stabilito che *"La disposizione censurata, la quale prevede che, qualora le strutture private accreditate del Servizio sanitario regionale siano inadempienti nel pagamento delle retribuzioni dovute al proprio personale, le aziende sanitarie locali (ASL), previa diffida a pagare, sospendano i pagamenti dovuti ai soggetti convenzionati e, nel caso in cui permanga tale situazione, si sostituiscano agli stessi, provvedendo direttamente al pagamento dei lavoratori nei limiti delle somme dovute a qualsiasi titolo, introduce una disciplina modificativa dei rapporti di natura*

privatistica intercorrenti tra l'azienda sanitaria, la struttura convenzionata ed i soggetti creditori di quest'ultima, invadendo in tal modo la materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato" (Corte Costituzionale, 06/12/2013, n. 290).

La stessa pronuncia in un altro passaggio chiarisce tuttavia che " Peraltro, il profilo rilevante ai fini della decisione esula dalla vicenda dell'accreditamento della struttura sanitaria, già conclusasi a monte della stipula della convenzione, afferendo piuttosto alla disciplina dei rapporti civilistici tra l'azienda committente ed il soggetto convenzionato. Proprio l'eccezione proposta dalla Regione Basilicata, secondo cui il meccanismo sostitutivo sarebbe già stato previsto dal legislatore statale all'art. 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, corrobora la fondatezza della questione....Essa costituisce disposizione di carattere generale - a sua volta operante in regime di specialità rispetto al codice civile - per i contratti pubblici, attraverso la quale lo Stato, in virtù della propria potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile, ha già disposto una tutela necessariamente uniforme sul territorio nazionale per i prestatori che rimangono vittime delle inadempienze dei soggetti affidatari di commesse pubbliche", sì che l'emendamento in questione mira a cristallizzare il sopra richiamato indirizzo.



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE
Via Capruzzi n°212 - BARI

DISEGNO DI LEGGE N. 166 DEL 02.08.2017 Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"

ARTICOLO AGGIUNTIVO

All'articolo 29 della legge regionale 9/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: "Il legale rappresentante del soggetto già autorizzato alla data di entrata in vigore della presente legge trasmette la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 entro e non oltre il 31 dicembre 2019 e successivamente entro il termine di scadenza di ogni quinquennio".
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente : "Le strutture già accreditate devono conformarsi alla nuova disciplina entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 24, il legale rappresentante del soggetto già accreditato alla data di entrata in vigore della presente legge trasmette la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro e non oltre il 31 dicembre 2019 e successivamente entro il termine di scadenza di ogni triennio".

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Marco Galante

Mario Conca



GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE
Via Capruzzi n°212 - BARI

DISEGNO DI LEGGE N. 166 DEL 02.08.2017 Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"

ARTICOLO AGGIUNTIVO

All'articolo 29 della legge regionale 9/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: "Il legale rappresentante del soggetto già autorizzato alla data di entrata in vigore della presente legge trasmette la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 entro e non oltre il 31 dicembre 2019 e successivamente entro il termine di scadenza di ogni quinquennio".
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente : "Le strutture già accreditate devono conformarsi alla nuova disciplina entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 24, il legale rappresentante del soggetto già accreditato alla data di entrata in vigore della presente legge trasmette la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro e non oltre il 31 dicembre 2019 e successivamente entro il termine di scadenza di ogni triennio".

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Marco Galante

Mario Conca



Consiglio regionale della Puglia

X LEGISLATURA

ATTO CONSIGLIO N. 659

EMENDAMENTO

ARTICOLO AGGIUNTIVO

AS. 14

L'art. 29 comma 7 della L.R. 9/2017 è così modificato:

Al secondo capoverso, dopo la parola "comuni" aggiungere le seguenti parole:

" , dalle ASL" e dopo la parola "(FESR)" aggiungere la frase "e/o con fondi regionali con destinazione d'uso vincolata ad attività socio-sanitarie"

L'emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

MOTIVAZIONE

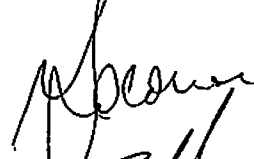
Il presente emendamento si rende necessario nell'interesse esclusivo degli Enti Pubblici come Comuni e Asl in quanto è opportuno consentire, anche in questa fase transitoria, un percorso prioritario nell'utilizzo di immobili di proprietà e titolarità pubbliche che sono stati oggetto di finanziamento con fondi regionali e che hanno già una destinazione d'uso per attività socio sanitarie.

EMENDAMENTO

Al comma 1 dell'articolo 14 del Disegno di Legge n. 166 del 2/08/2017 la frase "di cui all'art.5, comma 1, punto 1.7" è così sostituita: "di cui all'art.5, comma 1, punto 1.2.7"



Giuseppe Romano



(Lecchi)



(Perlini)



(Lecchi)



Consiglio Regionale della Puglia

DISEGNO DI LEGGE n.166 del 02.08.2017

"Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, N. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)"

Emendamento

il comma 1 dell'art. 14 **del DDL n.166 del 02.08.2017** è così modificato:

alla fine del primo periodo, dopo le parole "entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione." è aggiunto **"Ai procedimenti riguardanti le strutture sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7, già posti in essere dai soggetti pubblici e privati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla conclusione degli stessi, si applica la disciplina definita dal testo originario della presente legge."**

Motivazione:

La modifica ha origine dall'esigenza di non alterare, con riferimento a procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge regionale, il quadro normativo di riferimento, chiarendo che ai procedimenti di tale natura - interessanti strutture che erogano o intendono erogare prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale - avviati prima della riforma introdotta dal DDL 166/2017, e fino al loro completamento, si applica la normativa originaria con riferimento alla quale, l'iniziativa è stata avviata.

L'emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale

LUIGI MOLGANTE

Alex

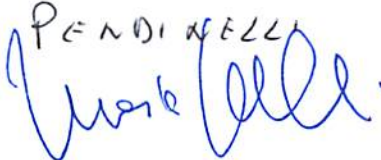
EMENDAMENTO

All'Articolo 14 del Disegno di Legge n. 166 del 2/08/2017 dopo il comma 1 **AGGIUNGERE** il seguente comma "1/bis.":

1/bis. Le autorizzazioni sanitarie all'esercizio concesse in precedenza all'entrata in vigore della presente legge restano valide, fermo restando l'adeguamento alla nuova disciplina da effettuarsi entro 2 anni, secondo quanto previsto dal comma 10 del presente articolo."

MOTIVAZIONE:

Si rende necessaria tale puntualizzazione al fine di ottimizzare l'attività dei Servizi di Igiene Pubblica deputati al rilascio delle Autorizzazioni Sanitarie. La richiesta di una procedura autorizzativa anche da parte degli studi già autorizzati determinerebbe un carico di lavoro difficilmente sostenibile da parte dei Servizi di Igiene Pubblica che nel corso dei due anni successivi all'entrata in vigore della legge, oltre alla normale mole di lavoro, dovranno istruire e completare le pratiche per un numero considerevole di studi medici ed odontoiatrici al momento sprovvisti di autorizzazione.

PENDI REZZI


Uman (MARM)

Giuseppe Romano



Polina (LUCAS)

Fi-A (Perrini)

Polina (LUCAS)

Polina (LUCAS)

EMENDAMENTO

All'art. 14 del Disegno di Legge n. 166/17: Modifica all'articolo 29 della l.r. 9/2017 **aggiungere** la lettera b)

b) dopo la lettera h) del comma 6 dell'art. 29 il testo è così sostituito:

i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);

l) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal R.R. 3/2005 e dal R.R. 4/2007 nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19, (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:

- 1) il fabbisogno regionale di strutture;
- 2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;
- 3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale.

Giuseppe Romano

[Handwritten signatures and names in blue ink:]
 (LUCIANO)
 (PERRINI)
 (LIS)
 (BENEDINELLI)
 (PARMO)
 (SILVERIO)

EMENDAMENTO

All'Articolo 14 del Disegno di Legge n. 166 del 2/08/2017 dopo il comma 1 dell'art. 29 AGGIUNGERE la lettera "c)"

c) "Il comma 7 dell'art. 29 è così integralmente sostituito"

"Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. n. 19/2006 per le strutture sociosanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle Aziende Sanitarie Locali, dai Comuni o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei Comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socioassistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge"

MOTIVAZIONE:

Il chiarimento e l'integrazione all'originaria norma contenuta nel comma 7 dell'art. 29, si rendono necessari per includere, senza fraintendimenti, nel regime transitorio che il legislatore regionale ha dovuto, obbligatoriamente prevedere e disciplinare, anche le strutture realizzate dalle Aziende sanitarie locali, così come quelle finanziate con fondi propri della Regione o dei Comuni. Ad un tempo, si è chiarito che le strutture tutte, che antecedentemente all'entrata in vigore della legge, in virtù dell'ordinamento vigente, hanno ottenuto i pareri positivi per il loro completamento o per la loro trasformazione in strutture sociosanitarie di cui al comma 6, rientrando nel regime transitorio previsto dal comma in esame, possono essere autorizzate al funzionamento.

Giuseppe Romano

(MARMO) *[Signature]*
[Signature] (Pellegrini)
[Signature] (Pellegrini)
[Signature] (Pellegrini)
[Signature] (Pellegrini)
[Signature] (Pellegrini)

EMENDAMENTO

Al comma 1 dell'articolo 14 del Disegno di Legge n. 166 del 2/08/2017 la frase "di cui all'art.5, comma 1, punto 1.7" è così sostituita: "di cui all'art.5, comma 1, punto 1.2.7"

Giuseppe Romano


 (LUCIANO)
 (PERRINI)
 (LUCIANO)
 (LUCIANO)
 (LUCIANO)
 (LUCIANO)
 (LUCIANO)